



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia,
con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale delle Medaglie
D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, in
persona del Ministro in carica e del Comandante p.t., rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-;

per l'annullamento

del verbale degli accertamenti psicofisici, datato 13.06.2014, emanato
dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale

Militare con cui il ricorrente è stato giudicato "NON IDONEO" al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2014, di 2.229 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare a causa del seguente giudizio: "-OMISSIS-", infermità non menzionata nella "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con Decreto 5/12/2005 del Direttore Generale della Sanità Militare ed emanata in allegato "A" alla Circolare 02/2005 datata 6/12/2005 della Direzione Generale della Sanità Militare e successive modificazioni", valutata secondo il criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità elencate e, comunque, secondo i criteri riportati nelle "Avvertenze" della citata Direttiva;

dell'art. 2, comma 1, lettera k, del Decreto n. 273 (bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2014, di 2.229 volontari in ferma prefissata quadriennale (FFP4) nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compreso il provvedimento di esclusione del ricorrente dal predetto;

della lettera B), punto 1, lettera a) dell'Allegato A del Decreto n. 273 (bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2014, di 2.229 volontari in ferma prefissata quadriennale (FFP4) nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione;

dell'atto emanato in data 24.07.2014, con cui con cui è stata approvata la graduatoria finale dei candidati convocati per l'incorporazione - 1^ Immissione - giudicati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2014, di 2.229 volontari in ferma prefissata quadriennale (FEP4) nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall'elenco degli idonei, nonché dell'atto con cui il ricorrente è stata escluso dalla predetta graduatoria e la relativa graduatoria;

del punto n. 7 delle "Avvertenze" e dell'art. 21 della "Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" approvata con Decreto 5.12.2005 del Direttore Generale della Sanità Militare ed emanata in allegato "A" alla Circolare 02/2005 datata 6.12.2005 della Direzione Generale della Sanità Militare e successive modifiche, nell'interpretazione degli stessi fornita dall'Amministrazione negli atti impugnati degli artt. 1, 2 e 2 D) e dei relativi allegati del Decreto 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa: Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, del punto n. 8 delle "Avvertenze" del predetto Decreto e del punto D), nell'interpretazione degli stessi fornita dall'Amministrazione negli atti impugnati, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ed il relativo atto di approvazione della graduatoria finale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; -

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

Considerato che con ricorso, notificato il 23 settembre 2014 e depositato il successivo 20 ottobre, l'interessato, in qualità di VFP1 dell'Esercito Italiano partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento per l'anno 2014 di 2229 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento datato 13 giugno 2014, con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato allo stesso la non idoneità all'ammissione alla selezione pubblica in argomento con la seguente motivazione: "-OMISSIS-";

Considerato che la parte istante contesta tale motivazione deducendo l'erroneità del giudizio tecnico che non troverebbe un testuale riscontro nel Decreto 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa, pur ricorrendo al criterio dell'analogia o dell'equivalenza, già smentito da una precedente diagnosi compiuta da altra commissione medica appartenente alla stessa Amministrazione della Difesa e da una perizia di parte depositata in giudizio;

Rilevato che questa Sezione, con ordinanza collegiale istruttoria n. 11391/2014 ha disposto una visita medica di verificaione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità per mezzo di apposita Commissione medica;

Considerato che con nota pervenuta in data 20 gennaio 2015 la suddetta Direzione Centrale di Sanità ha inviato il verbale della verificaione effettuata in data 8 gennaio 2015, da cui risulta che:

“Sulla base delle valutazioni sopra riportate, ed in assenza di una specifica previsione normativa in relazione ad i valori limite di piastrine, la Commissione verificatrice, valutando secondo il criterio dell’analogia e dell’equivalenza indicato nella Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con decreto del 5 dicembre 2005..... ritiene di attribuire al quadro ematologico riscontrato al ricorrente il coefficiente AV-EI2 (compatibile con un giudizio di idoneità), analogamente a quanto previsto al codice 21 dell’Elenco Generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-costituzionali per le microcitemie costituzionali con valori di emoglobina normali o lievemente ridotti.”;

Considerato che tale condizione a parere della Commissione medica comporta l’attribuzione di un coefficiente AV-EI 2, compatibile con un giudizio di idoneità alla selezione concorsuale in contestazione ai sensi della richiamata Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005;

Considerato, pertanto, che le risultanze della disposta visita di verificaione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate con la

conseguenza che il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di inidoneità fisica della parte istante e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, dei provvedimenti conseguenziale, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

Considerato, infine, che, per le spese di funzionamento dell'organo tecnico investito con la citata ordinanza collegiale che ha disposto la richiamata verifica, delega il relatore in merito alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 66, comma 4, del c.p.a., laddove formalmente richiesto, per gli eseguiti accertamenti sanitari svolti dal Collegio Medico, ponendoli a carico della medesima parte soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa, parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della parte istante, oltre IVA e C.p.A., con l'obbligo di rifondere a favore della stessa il contributo unificato, se effettivamente versato.

Pone a carico della parte resistente le eventuali spese di funzionamento del Collegio Medico nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted]
[redacted] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il [redacted]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)